Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 5 maggio 1949** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

1949

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1948, n. 1678.
Classificazione di funicolari urbane, ai soli effetti dell'esercizio della funicolare Rapallo-Montallegro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 24 agosto 1933, n. 1277, con il quale veniva approvato l'atto di concessione 25 luglio 1933 in favore della Società anonima funivia Rapallo-Montallegro per l'impianto e l'esercizio della funicolare aerea in servizio pubblico per trasporto di persone da Rapallo a Montallegro;

Vista l'istanza presentata dalla società concessionaria di detta funicolare, tendente ad ottenere la declassificazione in urbana della funicolare stessa;

Ritenuto che il servizio che si effettua sulla funicolare anzidetta presenta carattere di servizio urbano:

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Fermi restando i diritti derivanti allo Stato ed al Comune interessato dalla legge e dall'atto di concessione, la funicolare in servizio pubblico per trasporto di persone da Rapallo a Montallegro è classificata urbana ai soli effetti dell'esercizio.

Art. 2.

La conseguente esenzione della società concessionaria dall'obbligo del pagamento delle tasse erariali, in applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, avrà effetto dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1948

EINAUDI

CORBELLINI — PELLA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1949
Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 94. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1948, n. 1679.
Trasferimento della sede municipale di Camerana (Cuneo) dalla frazione Gabutti alla frazione Villa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione n. 610, in data 30 novembre 1947, con la quale il Consiglio comunale di Camerana (Cuneo) ha stabilito di ripristinare la sede municipale nella frazione Villa, trasferendola dalla frazione Gabutti dove fu trasportata a seguito dell'aggregazione del comune di Gottasecca, successivamente ricostituito;

Visto il parere favorevole espresso dalla Deputazione provinciale di Cuneo con deliberazione n. 1805/6.615, in data 1° marzo 1948;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

La sede municipale di Camerana (Cuneo) è trasferita dalla frazione Gabutti alla frazione Villa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1948

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1949
Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 106. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1949, n. 171.

Attribuzione agli uffici decentrati della Corte dei conti dei compiti previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 1180, concernente la resa dei conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra e la revisione dei conti arretrati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2040, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 28 maggio 1924, n. 827;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, concernente la resa dei conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra e la revisione dei conti arretrati;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1948, n. 1059, riguardante la istituzione degli uffici di riscontro a carattere regionale previsti dall'art. 6 del citato decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 1180;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 355, che istituisce gli uffici distaccati dalla Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche e l'art. 16 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, che attribuisce all'ufficio distaccato della Corte dei conti presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia le funzioni di riscontro sugli atti del Magistrato alle acque;

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 28 dicembre 1944, n. 417, e 14 giugno 1945, n. 414, relativi alla istituzione della Delegazione della Corte dei conti presso l'Alto Commissariato per la Sardegna;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, che istituisce le Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana;

Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, Ministro ad interim per il bilancio;

Decreta:

Articolo unico.

Le attribuzioni della Corte dei conti previste dall'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, concernente la resa dei conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra e la revisione dei conti arretrati, sono affidate, ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso, secondo la rispettiva competenza territoriale, alle Sezioni della Corte istituite presso la Regione siciliana, alla Delegazione esistente presso l'Alto Commissariato per la Sardegna e agli Uffici di controllo presso il Magistrato alle acque e i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1949
Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 97. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1949, n. 172.

Norme di attuazione di alcune disposizioni finanziarie contenute nello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visti gli articoli 59, 61, 67 e 68 della predetta legge costituzionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 13 dicembre 1948, data della prima riunione del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, sono devoluti alla Regione:

a) i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso;

b) il provento della imposta governativa riscosso nella Regione stessa per l'energia e il gas ivi consumati.

Art. 2.

Dal 20 dicembre 1948, data della prima riunione dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano, sono devoluti alle dette Provincie:

a) i nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e fabbricati e sui redditi agrari riscosse nei loro territori;

b) i nove decimi del gettito dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile riscossa nei loro territori.

Art. 3.

Le somme che dal 1° marzo 1949 affluiranno presso le Tesorerie di Trento e Bolzano per i proventi di cui agli articoli 1 e 2, saranno nella misura prevista dagli articoli stessi mensilmente trasferite in contabilità speciali, intestate alla Regione ed alle due Provincie, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro per il tesoro.

Resta salvo il rimborso da parte dello Stato degli arretrati maturati rispettivamente dal 13 dicembre 1948 e dal 20 dicembre 1948 a tutto il 28 febbraio 1949.

Art. 4.

Le altre norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige saranno emanate con successivi decreti a termini dell'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1949

EINAUDI

De Gasperi — Scelba — Vanoni — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1949
Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 101. — Frasca

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1949, n. 173.

Autorizzazione all'« Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri », con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 173. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'« Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri », con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare l'immobile, denominato « Villa Santa Maria », sito in San Mauro Torinese (Torino), occorrente per la costruzione di un collegio per orfani di militari di detta Arma.

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1948.

Sostituzione di un componente effettivo del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 27, sul riordinamento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali;

Visto il proprio decreto in data 13 aprile 1948, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1948, registro n. 13, foglio n. 1, con il quale venivano nominati il presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione del predetto Istituto;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione, nel Consiglio medesimo, del dott. Solimena Giuseppe, prefetto della Repubblica già segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, trasferito ad altra sede;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

L'avv. Carta Mario, prefetto della Repubblica, segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, è nominato componente effettivo del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali in rappresentanza del predetto Alto Commissariato e in sostituzione del dott. Solimena Giuseppe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1948

EINAUDI

Scelba — Pella — Fanfani

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1949
Registro Interno n. 12, foglio n. 219. — Villa

(1577)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 1949.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 della legge 19 gennaio 1942 n. 22, modificato con decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 46;

Visto il proprio decreto 9 marzo 1948, con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Considerato che il dott. Francesco Pallottino, membro del predetto Consiglio designato dal Ministro per il tesoro, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nuova designazione del Ministro per il tesoro;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Alfredo Roncuzzi è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali in sostituzione del dott. Francesco Pallottino, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1949

EINAUDI

Fanfani — Pella

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1949
Registro Lavoro e previdenza n. 5, foglio n. 169. — La Micela

(1578)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1949.

Esito del ricorso straordinario del sig. Pietro Ghezzo avverso il provvedimento di dimissioni d'ufficio della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il ricorso straordinario presentato dal signor Pietro Ghezzo avverso la nota n. 13205 del 31 luglio 1947 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova, con la quale veniva dichiarato esecutivo il provvedimento di dimissioni di ufficio, adottato nei suoi confronti dal cessato Consiglio provinciale dell'economia durante il governo della sedicente repubblica sociale italiana e convalidato dal Ministero dell'industria e del commercio, a sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, con decreto 15 luglio 1946;

Veduto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Veduto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 44, che approva il regolamento per l'esecuzione delle leggi sul Consiglio di Stato;

Udito il parere emesso dal Consiglio di Stato nella adunanza generale del 23 dicembre 1948, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono integralmente qui riprodotte;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

E' respinto il ricorso straordinario presentato dal sig. Pietro Ghezzo avverso il provvedimento della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova, con il quale veniva dichiarato esecutivo il provvedimento di dimissioni di ufficio adottato nei suoi confronti dal cessato Consiglio provinciale dell'economia di Genova e convalidato dal Ministero dell'industria e del commercio.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1949

EINAUDI

LOMBARDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1949
Registro Industria e commercio n. 2, foglio n. 356. — BRUNO

(1545)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1949.

Esito del ricorso straordinario del sig. Francesco Picerro avverso il provvedimento di licenziamento 26 aprile 1947 del Ministero dell'industria e del commercio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il ricorso straordinario presentato dall'ex avventizio di 3ª categoria sig. Francesco Picerro avverso il provvedimento 26 aprile 1947 del Ministero dell'industria e del commercio, col quale veniva confermata la approvazione del provvedimento di licenziamento del ricorrente, e altresì avverso le deliberazioni nn. 493 e 652 della Camera di commercio di Bari;

Veduto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Veduto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione delle leggi sul Consiglio di Stato;

Udito il parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 21 ottobre 1948, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono integralmente qui riprodotte;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

E' respinto il ricorso straordinario presentato dall'ex avventizio di 3ª categoria sig. Francesco Picerro avverso il provvedimento 26 aprile 1947 del Ministero dell'industria e del commercio, col quale veniva confermata l'approvazione del provvedimento di licenziamento del ricorrente, nonchè avverso le deliberazioni nn. 493 e 652 del 1946 della Camera di commercio di Bari.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1949

EINAUDI

LOMBARDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1949
Registro Industria e commercio n. 2, foglio n. 355. — BRUNO

(1544)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1948.

Aggregazione del comune di Roverè Veronese (Verona) alle circoscrizioni dell'Ufficio del registro e dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Verona.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare le attuali circoscrizioni degli Uffici delle imposte dirette e del registro di Tregnago e di Verona al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Roverè Veronese un migliore accesso agli uffici finanziari;

Decreta:

Il comune di Roverè Veronese (Verona) viene staccato dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e da quella dell'Ufficio del registro di Tregnago per essere aggregato alle circoscrizioni dei corrispondenti uffici di Verona.

Il direttore generale delle Imposte dirette e quello delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari, sono incaricati della esecuzione del presente decreto da inviarsi alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1948

p. *Il Ministro*: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1948
Registro Finanze n. 13, foglio n. 229. — LESEN

(1541)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1949.

Norme concernenti le operazioni di reciprocità effettuate fra l'Italia e la Turchia.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1946, n. 268, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 10 novembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 dicembre 1948, n. 292, recante norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Turchia;

Decretano:

Art. 1.

Su benestare del Ministero del commercio con l'estero, possono essere effettuati scambi di merci con la Turchia sotto forma di operazioni di reciprocità, in deroga alle norme del decreto Ministeriale 10 novembre 1948.

Coloro che devono provvedere al pagamento di merci importate dalla Turchia in base ad autorizzazione ottenuta secondo quanto previsto al comma precedente, nonchè delle relative spese accessorie, sono tenuti ad effettuare il versamento, presso la Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi, del controvalore in lire italiane dell'importo in lire turche da essi dovuto, calcolato sulla base del cambio convenuto per ogni operazione tra le parti interessate e dalle stesse dichiarato all'Ufficio italiano dei cambi.

Il pagamento ai creditori in Italia dell'equivalente in lire italiane delle somme rappresentanti il pagamento di merci italiane esportate in Turchia in base ad autorizzazione ottenuta secondo quanto previsto al primo comma del presente articolo, nonchè delle relative spese accessorie, è effettuato dall'Ufficio italiano dei cambi sulla base del cambio convenuto per ogni operazione tra le parti interessate e dichiarato all'Ufficio stesso, nei limiti delle disponibilità createsi in Italia, per ogni singolo affare, con i versamenti eseguiti dai corrispondenti importatori in Italia in conformità di quanto stabilito al comma precedente.

L'importatore e l'esportatore di merci scambiate con la Turchia sotto forma di operazioni di reciprocità sono tenuti a presentare alla competente dogana la denuncia di cui agli articoli 6 e 8 del decreto Ministeriale 10 novembre 1948.

Art. 2.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto si applicano le norme del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 15 febbraio 1949

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per le finanze
VANONI

(1597)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1949.

Norme concernenti le operazioni di reciprocità effettuate tra l'Italia e la Zona del franco francese.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1934, n. 124, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 dicembre 1934, n. 288 straordinario, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1946, n. 268, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 30 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 1948, n. 88, recante norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Zona del franco francese;

Decretano:

Art. 1.

Su benestare del Ministero del commercio con l'estero, possono essere effettuati scambi di merci con la Zona del franco francese sotto forma di operazioni di reciprocità, in deroga alle norme del decreto Ministeriale 30 marzo 1948.

Coloro che devono provvedere al pagamento di merci importate dalla Zona del franco francese in base ad autorizzazione ottenuta secondo quanto previsto al comma precedente, nonchè delle relative spese accessorie, sono tenuti ad effettuare il versamento presso la Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi, del controvalore in lire italiane dell'importo in franchi francesi da essi dovuto, calcolato sulla base del cambio convenuto per ogni operazione tra le parti interessate e dalle stesse dichiarato all'Ufficio italiano dei cambi.

Il pagamento ai creditori in Italia dell'equivalente in lire italiane delle somme rappresentanti il pagamento di merci italiane esportate nella Zona del franco francese in base ad autorizzazione ottenuta secondo quanto previsto al primo comma del presente articolo, nonchè delle relative spese accessorie, è effettuato dall'Ufficio italiano dei cambi sulla base del cambio convenuto per ogni operazione tra le parti interessate e dichiarato al l'Ufficio stesso, nei limiti delle disponibilità createsi in Italia, per ogni singolo affare, con i versamenti eseguiti dai corrispondenti importatori in Italia in conformità di quanto stabilito al comma precedente.

L'importatore e l'esportatore di merci scambiate con la Zona del franco francese sotto forma di operazioni di reciprocità sono tenuti a presentare alla competente dogana la denuncia di cui agli articoli 6 e 8 del decreto Ministeriale 30 marzo 1948.

Art. 2.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto si applicano le norme del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1949

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per le finanze
VANONI

(1598)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1949.

Revoca del decreto di sottoposizione a sequestro della Società per azioni « Fabbriche riunite metalli in foglie e in polvere », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la Società per azioni « Fabbriche riunite metalli in foglie e in polvere », con sede in Milano, e nominato sequestratario il rag. comm. Amantia Vincenzo, esistendo nella società stessa prevalenti interessi tedeschi;

Ritenuto che in dipendenza dell'avvenuta vendita di n. 1826 azioni della società predetta, intestate a sudditi tedeschi residenti in Germania, gli interessi tedeschi nella società stessa si sono ridotti ad una percentuale minima, rappresentata da n. 110 azioni intestate al sig. Zintner Otto, suddito tedesco residente in Italia, attualmente depositate presso la Banca d'Italia, filiale di Milano, come da ricevuta n. 665 del 3 dicembre 1948 di detta Banca, e che deve quindi provvedersi alla revoca del sequestro;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 29 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la Società per azioni « Fabbriche riunite metalli in foglie e in polvere », con sede in Milano e nominato sequestratario il rag. comm. Amantia Vincenzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1949

Il Ministro: PELLA

(1604)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1949.

Autorizzazione, alla Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, a stipulare contratti di assicurazione senza visita medica, in base ad alcune tariffe attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1925, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto Ministeriale 24 febbraio 1948, che stabilisce il capitale massimo assicurabile con contratti di assicurazione senza visita medica;

Vista la domanda della Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione a stipulare contratti di assicurazione senza visita medica in base ad alcune tariffe attualmente in vigore;

Decreta:

Art. 1.

La Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, è autorizzata a stipulare contratti di assicurazione sulla vita senza visita medica in base alle seguenti tariffe:

— 0 — 2 = vita intera a premi temporanei;
— 1 — 3 = dotale con contro-assicurazione;
— 2 — 1 = mista ordinaria a premio annuo costante;
— 2 — 2 = mista a premio unico;
— 2 — 3 = Termine fisso a premio annuo;
— 3 — 1 = 3 — 2 = miste a premi decrescenti;
— 3 — 6 = 3 — 7 = miste a premi decrescenti con capitalizzazione;
— 4 — 1 = doppia mista;
— 5 — 1 = combinata di capitale e rendita.

Art. 2.

La predetta Società è inoltre autorizzata ad includere nelle polizze relative alle tariffe di cui all'art. 1 la seguente clausola in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore, approvata con decreto Ministeriale 7 marzo 1947 che risulta pertanto abrogata:

« Il capitale assicurato è pagabile per intero, sin dall'inizio dell'assicurazione, se il decesso avviene per infortunio (entro sei mesi dal verificarsi dell'infortunio) oppure per causa di una delle seguenti malattie infettive acute: colera asiatico, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, meningite epidemica, setticemia acuta e non secondaria ed altra forma morbosa, encefalite letargica, carbonchio, morva, idrofobia, febbri puerperali.

Se il decesso avviene per causa diversa da quelle suddette e prima che siano decorsi due anni dal perfezionamento del contratto, il capitale verrà pagato in misura limitata, secondo le norme seguenti:

a) per le forme a premio annuo;

se il decesso avviene nel primo semestre dal perfezionamento, nulla è dovuto dalla Società; se esso avviene nel secondo, terzo o quarto semestre, verrà pagato rispettivamente un quarto, una metà o tre quarti del capitale assicurato;

b) per le forme a premio unico:

in caso di decesso nei primi due anni dal perfezionamento verrà pagato il valore di riscatto dell'assicurazione, oppure l'importo limitato stabilito per le forme a premio annuo, se superiore al valore di riscatto ».

Tasso di premio. — Si applicherà quello delle tariffe con visita medica maggiorato dell'1 per mille sul capitale, se si tratta di premio annuo, del 10 per mille sul capitale se si tratta di premio unico.

Roma, addì 19 aprile 1949

(1508) p. *Il Ministro*: CAVALLI

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 6 aprile 1949.

Inclusione della penicillina cristallizzata G termostabile, sale sodico o sale potassico fra i medicinali da tenere costantemente a disposizione del pubblico.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Premesso che la penicillina cristallizzata, sale sodico o potassico, ha un estesissimo uso in terapia ed è indispensabile e di urgente impiego in alcune particolari forme morbose;

Considerata la necessità che detto medicinale debba essere sempre e ovunque a disposizione del pubblico nelle farmacie, e che pertanto debba essere sancito l'obbligo che i farmacisti ne siano costantemente forniti onde evadere prontamente la richiesta del pubblico;

Ritenuto che per tale motivo occorre comprendere la penicillina cristallizzata nella tabella II della Farmacopea ufficiale, 6ª edizione;

Visti gli articoli 123 e 124 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Decreta:

La penicillina cristallizzata G termostabile, sale sodico o sale potassico, è compresa fra i medicinali da tenere sempre a disposizione del pubblico e di cui le farmacie debbono essere obbligatoriamente e costantemente provviste.

Ai prodotti e sostanze indicate nella tabella II della Farmacopea ufficiale, 6ª edizione, è aggiunta la voce « penicillina cristallizzata ».

Il prodotto viene distribuito nei confezionamenti originali di produzione con l'indicazione del dosaggio in U. O. per fiala, limite di validità, numero di controllo, prezzo di vendita al pubblico.

Con successivo provvedimento verranno introdotti nella Farmacopea ufficiale le caratteristiche chimicofisiche del prodotto, i saggi per la sua identificazione ed i requisiti per il controllo della sua attività, tossica e purezza.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

I prefetti e i medici provinciali sono incaricati della vigilanza sulla esatta osservanza da parte dei farmacisti delle disposizioni di cui al presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1949

(1591) *L'Alto Commissario*: COTELLESSA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di mineralogia e geologia presso la Facoltà di architettura della Università di Firenze

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di architettura dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di mineralogia e geologia cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento stesso dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1619)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa)

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa), dell'estensione di ettari 300, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

torrente Posserella fino in Pietralata; torrente Appennini; Lungaiano; strada carraia che dal torrente di Lungaiano porta ai poderi delle Casette; Vallon Sordo; Pitinciano; torrente del Terenzano fino alla fonte del Dormi; strada carraia dalla fonte del Dormi fino alla Serrata del Campo alla Merla; fosso dei Pagliaioli fino al torrente Posserella.

(1530)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Oderzo, Fontanelle e Mansuè (Treviso)

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nei comuni di Oderzo, Fontanelle e Mansuè (Treviso), della estensione di ettari 1762, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: dal municipio di Fontanelle, strada per Cornarè e Basalghelle fino all'incrocio con il canale Rasego e seguendo questo fino al ponte sulla strada di Portobuffolè;

ad *est*: dal predetto ponte strada comunale che porta a Mansuè;

a *sud*: strada comunale Mansuè-Oderzo;

ad *ovest*: strada comunale Oderzo, Lutrano, municipio di Fontanelle.

(1571)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Capriano Azzano e Poncarale Fiero (Brescia)

Fino al 30 giugno 1950, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Brescia, compresa nei comuni di Capriano Azzano e Poncarale Fiero, delimitata dai seguenti confini:

dalla località Gigli, strada campestre fino alla cascina Pontoglio, indi strada comunale fino all'abitato di Capriano del Colle. Da qui strada comunale fino al fienile Ferramonde di sopra, risale sempre lungo la strada passando per Poncarale e si ricongiunge con la località Gigli.

(1569)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Brescia, Nave e Botticino Mattina (Brescia)

Fino al 30 giugno 1950, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Brescia, della estensione di ettari 1000, compresa nei comuni di Brescia, Nave e Botticino Mattina, delimitata dai seguenti confini:

strada comunale Botticino-Santa Trinità-San Gallo-Luogo dei Frati, dove volgendo a nord-ovest percorre la mulattiera della Val Salena, indi verso ovest lungo la stradella pedemontana ed ancora tra le località Sovera-Bernardelli-Valle Roccolo-Margherita-Borno-Baldossera-Ronchettino e Castello per ricongiungersi a nord di Botticino con la strada comunale.

(1566)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Lonato (Brescia)

Fino al 30 giugno 1950, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Brescia, dell'estensione di ettari 365, compresa nel comune di Lonato, delimitata dai seguenti confini:

cabina S.E.B. San Tomaso-San Polo di sotto; canale Arnò di irrigazione del basso Mantovano; cimitero di Esenta; pendici sud del colle Monticelli; pendici sud del colle Slossaroli; strada consorziale detta San Martino in Venzago; strada consorziale detta della palude rotonda; tratto di strada Esenta-San Tomaso.

(1568)

Rinnovazione del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Cameri (Novara)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 18 maggio 1948, nella zona di Cameri (Novara), della estensione di ettari 490, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene rinnovato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1950.

(1573)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 41.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % (1949): serie *F*, n. 1054, del capitale nominale di L. 3000; serie *H*, n. 842, del capitale nominale di L. 10.000; serie *O*, n. 671, del capitale nominale di L. 500, intestati a Raimondo Gelsomina fu Nunzio, minore sotto la tutela di Raimondo Giulio, domiciliato a Giugliano in Campania (Napoli), col pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 15 aprile 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1520)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 99

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 4 maggio 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 4 maggio 1949

Rendita 3,50 % 1906	77,60
Id. 3,50 % 1902	72,20
Id. 3 % lordo	53 —
Id. 5 % 1935	99,425
Redimibile 3,50 % 1934	76 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,40
Id. 5 % 1936	95,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,025
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,925
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,95
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,05
Id. 5 % convertiti 1951	100,15

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di maggio 1949:

1 dollaro U.S.A. . . . . . L. 575 —
1 franco svizzero . . . . . . » 141 —

Cambi di compensazione del 4 maggio 1949
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1,80	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa pescatori, con sede in Tortoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 22 aprile 1949, i poteri conferiti al dott. Pasquale Melis, commissario della Società cooperativa pescatori, con sede in Tortoli, sono stati prorogati al 30 maggio 1949.

(1585)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso al posto di direttore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pesaro.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Pesaro, in data 2 marzo 1948, n. 3063, con cui è stato indetto il concorso interno per titoli ed esami al posto di direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pesaro;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso interno per titoli ed esami al posto di direttore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pesaro;

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
dott. Italo De Marzi, vice prefetto.

Membri:
prof. Alessandro Alessandrini;
prof. Guido Guerrini;
prof. Augusto Corradetti, dell'Istituto superiore di sanità;
dott. Giuseppe Muller.

Segretario:
dott. Loris Bertelli.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pesaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Pesaro.

Roma, addì 12 aprile 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1534)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso interno per titoli e per esami a novantanove posti di vice segretario nelle segreterie universitarie (grado 11°, gruppo A).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra; il relativo regolamento approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni a pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione a concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sulla estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali, e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, concernente la estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1038, sull'ordinamento delle segreterie universitarie;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, relativo al riordinamento del ruolo del personale delle segreterie universitarie;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 9 gennaio 1949, con nota n. 30239/12106. 2.12.3/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

A termini dell'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, è indetto un concorso per titoli e per esami a novantanove posti di vice segretario (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo di carriera amministrativa delle segreterie universitarie.

Al concorso possono partecipare:

a) coloro che alla data del 1° luglio 1948 si trovavano in servizio di ruolo o non di ruolo ed avevano esercitato le funzioni inerenti ai posti suddetti da almeno tre anni presso le segreterie delle università e degli istituti d'istruzione universitaria, di cui all'art. 1, n. 1, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 (università ed istituti d'istruzione universitaria governativi);

b) coloro che alla data del 1° luglio 1948 si trovavano in servizio di ruolo o non di ruolo negli istituti liberi d'istruzione universitaria, o in quelli governativi con ordinamento speciale o nelle Amministrazioni statali, ed avevano esercitato le funzioni inerenti ai posti suddetti da almeno tre anni.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, il personale di cui alla precedente lettera *b*), può conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti messi a concorso.

L'anzianità di servizio prevista ai fini del predetto articolo è ridotta ad un anno per i dipendenti non di ruolo che siano mutilati od invalidi di guerra, ex combattenti, reduci, partigiani, e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 32, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dai documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale della istruzione superiore - Divisione 5ª) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande dovranno indicare il cognome, il nome e paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso recapito al quale inviare le occorrenti comunicazioni. Esse dovranno altresì contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. — Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio.

2. — Certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

3. — Diploma originale di laurea, o copia di esso autenticata dal notaio, debitamente legalizzato. Qualora la votazione riportata all'esame di laurea non risulti dal diploma, l'interessato dovrà unire un certificato dell'Università, firmato dal rettore, attestante la votazione conseguita.

4. — Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

5. — Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 60, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore.

6. — Certificato medico su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico universitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari, quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto, quella del medico universitario dal rettore.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, in qualunque categoria rientri l'invalidità, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica, da effettuarsi da un medico di sua fiducia o da un Collegio medico da lei nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano.

7. — Copia del foglio di congedo illimitato, o del foglio matricolare militare se il candidato abbia prestato servizio militare, ovvero, in caso negativo, certificato, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati che rivestono la qualità di ufficiale produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzata con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata, oltre la detta copia del foglio matricolare o dello stato

di servizio militare, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazione o quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valor militare e di croci di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano e le altre attestazioni di merito di guerra devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata dal notaio.

La qualità di partigiano combattente deve essere comprovata mediante regolare documento rilasciato nella forma prevista dal capo 9°, n. 3, della circolare del Ministero della difesa - Stato Maggiore dell'esercito n. 5000, ord. III, di protocollo del 1° agosto 1948.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, in qualunque categoria di invalidità rientrino, dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure presentando una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione ed i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tali loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo di L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri con il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale per le pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero un certificato, su carta da bollo di L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto.

8. — Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore di capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestono tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

9. — Fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata, per l'effige e per la firma, dal sindaco o da un notaio, la firma dei quali dovrà a sua volta essere legalizzata, e provvista della prescritta marca da bollo da L. 32, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi.

10. — Gli aspiranti che appartengono al personale di ruolo o non di ruolo delle università e degli istituti d'istruzione universitaria di cui all'art. 1 numeri 1 e 2 e al titolo 2° del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, dovranno presentare un certificato, firmato dal direttore amministrativo e vistato dal rettore o direttore, attestante che alla data del 1° luglio 1948 e per almeno tre anni essi hanno esercitato, presso gli uffici di segreteria, funzioni inerenti ai posti di ruolo di gruppo *A*. Il certificato predetto dovrà precisare da quale data l'interessato fu assunto in servizio e con quale qualifica, la natura del servizio (se di ruolo o non di ruolo) e dovrà, altresì, contenere gli estremi del provvedimento di assunzione.

Gli aspiranti che appartengono al personale non di ruolo comunque denominato delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare un certificato da rilasciarsi dalla loro Amministrazione, se appartenenti ad altre Amministrazioni, o dal capo ufficio, se facenti parte di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, da cui risultino la data di inizio del servizio straordinario, la durata e la natura di esso, nonchè l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione ed eventuali successive conferme. Gli aspiranti che sono impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre, qualora non dipendano dal Ministero della pubblica istruzione, copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 40, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza e completo delle note di qualifica attribuite nell'ultimo triennio e delle eventuali sanzioni penali e disciplinari in cui siano incorsi.

11. — Dichiarazione, in carta semplice, con la quale il concorrente attesti, sotto la sua personale responsabilità, la propria posizione nei confronti delle disposizioni sull'epurazione.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6, 7 e 8 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della pretura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi, quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo. Solamente quelli indigenti possono presentare i certificati di nascita, di cittadinanza italiana, di buona condotta e medico in carta libera, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Anche il certificato generale del casellario giudiziario può essere presentato in esenzione dalla tassa di bollo, purchè la richiesta di esso sia fatta al procuratore del tribunale per il tramite del sindaco e sia corredata dal prescritto certificato di indigenza.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 3, 7, 9 e 10 dell'art. 3.

I candidati non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 4, 6 e 7 dell'art. 3 un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di ex combattente, dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato n. 7.

Art. 5.

Ai concorrenti che risiedono nelle colonie o all'estero, e a coloro che dimostrino di essere chiamati alle armi, è consentito di presentare entro il termine previsto dall'art. 2 le sole domande, salvo a corredarle dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo l'accennato termine dell'art. 2. Anche i documenti, salvo quanto è stabilito nel primo comma del presente articolo, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova. E' ammissibile, però, il riferimento ai documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione della fotografia la quale dovrà essere unita alla domanda qualora, come già accennato, il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità ai termini del primo comma dell'art. 4.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendono far valere, possono essere prodotti dopo la presentazione delle domande ma non oltre, comunque, la data di inizio delle prove orali del concorso.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dall'art. 2, nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti o corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, peraltro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio, le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito della anzianità di servizio del quale gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del 1° luglio 1948.

Ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, l'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 7.

Per la composizione della Commissione giudicatrice, la scelta dei temi, lo svolgimento delle prove di esame, la formazione della graduatoria dei vincitori, l'applicazione di criteri preferenziali in relazione a determinate categorie si osserveranno, in quanto applicabili e non contrastanti con le norme del presente bando, le stesse disposizioni previste per i concorsi interni dall'ordinanza Ministeriale 2 aprile 1938, registrata alla Corte dei conti il 27 aprile 1938, registro n. 10, foglio n. 82, pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte prima, n. 19, del 10 maggio stesso anno.

Con successiva ordinanza verranno stabilite le modalità cui dovrà attenersi la Commissione ai fini della valutazione delle singole prove e dei titoli.

Art. 8.

L'esame consisterà di tre prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma, in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che saranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione, nonchè nell'albo del Ministero stesso.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, agli idonei ex combattenti, ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, e agli idonei capi di famiglia numerosa, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868. e nel decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 467.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Sarà ritenuto dimissionario il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'ufficio assegnatogli.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11°, gruppo A, oltre l'indennità di caro vita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ad essi non compete altro rimborso, all'infuori della spesa del viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove sono stati destinati.

Gli assunti in prova che provengono da altri ruoli del personale statale, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 marzo 1949

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1949
Registro Pubblica istruzione n. 10, foglio n. 174.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prova scritta:

1) diritto civile;
2) diritto amministrativo o costituzionale;
3) prova di carattere pratico concernente servizi dell'amministrazione universitaria.

Prova orale:

La prova orale, oltre che sulle materie sopraindicate, verterà sulle seguenti:

1) diritto del lavoro;
2) economia politica e scienza delle finanze;
3) statistica metodologica e demografica;
4) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
5) legislazione concernente l'ordinamento dell'istruzione universitaria.

Roma, addì 7 marzo 1949

Il Ministro: GONELLA

(1623)

Concorso interno per titoli e per esami a sessantatre posti di vice ragioniere nelle segreterie universitarie (grado 11°, gruppo B).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra; il relativo regolamento approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni a pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione a concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sulla estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che stende le disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali, e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, concernente la estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1038, sull'ordinamento delle segreterie universitarie;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, relativo al riordinamento del ruolo del personale delle segreterie universitarie;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 9 gennaio 1949, con nota 30239/12106. 2.12.3/1 3.1;

Decreta:

Art. 1.

A' termini dell'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, è indetto un concorso per titoli e per esami a sessantatre posti di vice ragioniere (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo di carriera di ragioneria delle segreterie universitarie.

Al concorso possono partecipare:

a) coloro che alla data del 1° luglio 1948 si trovavano in servizio di ruolo o non di ruolo ed avevano esercitato le funzioni inerenti ai posti suddetti da almeno tre anni presso le segreterie delle università e degli istituti d'istruzione universitaria, di cui all'art. 1, n. 1, del testo unico 31 agosto 1933, numero 1592 (università ed istituti d'istruzione universitaria governativi);

b) coloro che alla data del 1° luglio 1948 si trovavano in servizio di ruolo o non di ruolo negli istituti liberi d'istruzione universitaria, o in quelli governativi con ordinamento speciale e nelle Amministrazioni statali, ed avevano esercitato le funzioni inerenti ai posti suddetti da almeno tre anni.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, il personale di cui alla precedente lettera *b*) può conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti messi a concorso.

L'anzianità di servizio prevista ai fini del predetto articolo è ridotta ad un anno per i dipendenti non di ruolo che siano mutilati od invalidi di guerra, ex combattenti, reduci, partigiani, e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dai documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale della istruzione superiore Div. V) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande dovranno indicare il cognome, il nome e paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso recapito al quale inviare le occorrenti comunicazioni. Esse dovranno altresì contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. — Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello Stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. — Certificato di cittadinanza italiana e di godimenti dei diritti politici su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

3. — Diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri, o di abilitazione magistrale, o copia di esso autenticata dal notaio, debitamente legalizzata.

4. — Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

5. — Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 60, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore.

6. — Certificato medico su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, o da un medico universitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare, dalle superiori autorità militari, quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto, quella del medico universitario dal rettore.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, in qualunque categoria rientri l'invalidità, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'articolo 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica, da effettuarsi da un medico di sua fiducia o da un Collegio medico da lei nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano.

7. — Copia del foglio di congedo illimitato, o del foglio matricolare militare se il candidato abbia prestato servizio militare, ovvero, in caso negativo, certificato, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati che rivestono la qualità di ufficiale produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzata con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio o da L. 32 sugli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata, oltre la detta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazione o quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valor militare e di croci di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano e le altre attestazioni di merito di guerra devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in orginale o in copia autenticata dal notaio.

La qualità di partigiano combattente deve essere comprovata mediante regolare documento rilasciato nella forma prevista dal capo 9°, n. 3, della circolare del Ministero della difesa, Stato Maggiore dell'esercito, n. 5000/ord. III, di protocollo del 1° agosto 1948.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, in qualunque categoria di invalidità rientrino, dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato

mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure presentando una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, numero 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione ed i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tali loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri con il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale per le pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con certificato, su carta da bollo di L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto.

8. — Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore di capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestono tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

9. — Fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata, per l'effige e per la firma dal sindaco o da un notaio, la firma dei quali dovrà a sua volta essere legalizzata, e provvista della prescritta marca da bollo da L. 32, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi.

10. — Gli aspiranti che appartengono al personale di ruolo o non di ruolo delle università e degli istituti d'istruzione universitaria di cui all'art. 1, nn. 1 e 2 e al titolo 2° del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, dovranno presentare un certificato, firmato dal direttore amministrativo e vistato dal rettore o direttore, attestante che alla data del 1° luglio 1948 e per almeno tre anni essi hanno esercitato, presso gli uffici di segreteria, funzioni inerenti ai posti di ruolo di gruppo *B*. Il certificato dovrà precisare da quella data l'interessato fu assunto in servizio e con quale qualifica la natura del servizio (se di ruolo o non di ruolo) e dovrà, altresì, contenere gli estremi del provvedimento di assunzione.

Gli aspiranti che appartengono al personale non di ruolo comunque denominato delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare un certificato da rilasciarsi dalla loro Amministrazione, se appartenenti ad altre Amministrazioni, o dal capo ufficio, se facenti parte di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, da cui risultino la data di inizio del servizio straordinario, la durata e la natura di esso, nonchè la indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione ed eventuali successive conferme. Gli aspiranti che sono impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre, qualora non dipendano dal Ministero della pubblica istruzione copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 40, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza e completo delle note di qualifica attribuite nell'ultimo triennio e delle eventuali sanzioni penali e disciplinari in cui siano incorsi.

11. — Dichiarazione, in carta semplice, con la quale il concorrente attesti, sotto la sua personale responsabilità la propria posizione nei confronti delle disposizioni sull'epurazione.

Art. 4.

I documenti di cui ai nn. 2, 4, 5, 6, 7, 8 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del Comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della Pretura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi, quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo. Solamente quelli indigenti possono presentare i certificati di nascita, di cittadinanza italiana, di buona condotta e medico in carta libera, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Anche il certificato generale del casellario giudiziario può essere presentato in esenzione dalla tassa di bollo, purchè la richiesta di esso sia fatta al procuratore del tribunale per il tramite del sindaco e sia corredata dal prescritto certificato di indigenza.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai nn. 3, 7, 9 e 10 dell'art. 3.

I candidati non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 4, 6 e 7 dell'art. 3 un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere i benefici connessi alla qualifica di ex combattente, dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato n. 7.

Art. 5.

Ai concorrenti che risiedono nelle colonie o all'estero, e a coloro che dimostrino di essere chiamati alle armi, è consentito di presentare entro il termine previsto dall'art. 2 le sole domande, salvo a corredarle di relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo l'accennato termine dell'art. 2. Anche i documenti, salvo quanto è stabilito nel primo comma del presente articolo, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale, può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova. E' ammissibile, però, il riferimento ai documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione della fotografia la quale dovrà essere unita alla domanda qualora, come già accennato, il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità ai termini del primo comma dell'art. 4.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendano far valere, possono essere prodotti dopo la presentazione delle domande ma non oltre, comunque, la data di inizio delle prove orali del concorso.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dall'art. 2, nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti o corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, peraltro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio, le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'anzianità di servizio del quale gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del 1° luglio 1948.

Ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, l'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 7.

Per la composizione della Commissione giudicatrice, la scelta dei temi, lo svolgimento delle prove di esame, la formazione della graduatoria dei vincitori, l'applicazione di criteri preferenziali in relazione a determinate categorie si osserveranno, in quanto applicabili e non contrastanti con le norme del presente bando, le stesse disposizioni previste per i concorsi interni dall'ordinanza Ministeriale 2 aprile 1938, registrata alla Corte dei conti il 27 aprile 1938, registro n. 10, foglio n. 82, pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte 1°, numero 19, del 10 maggio stesso anno.

Con successiva ordinanza verranno stabilite le modalità cui dovrà attenersi la Commissione ai fini della valutazione delle singole prove e dei titoli.

Art. 8.

L'esame consisterà di tre prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma, in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che saranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, nonchè nell'albo del Ministero stesso.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, agli idonei ex combattenti ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, e agli idonei capi di famiglia numerose, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, numero 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè dei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 e nel decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 467.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Sarà ritenuto dimissionario il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'ufficio assegnatogli.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11°, gruppo *B*, oltre l'indennità di caro vita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ad essi non compete altro rimborso, all'infuori della spesa del viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove sono stati destinati.

Gli assunti in prova che provengono da altri ruoli del personale statale, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 marzo 1949

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1949
Registro Pubblica istruzione n. 10, *foglio n.* 173.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte:

1) elementi di diritto privato (civile-commerciale) ovvero elementi di diritto pubblico (amministrativo-costituzionale);

2) elementi di economia politica o elementi di scienza delle finanze;

3) ragioneria e contabilità generale dello Stato.

Prova orale:

La prova orale oltre che sulle materie sopraindicate, verterà sulle seguenti:

1) diritto del lavoro;

2) nozioni di statistica;

3) nozioni sui servizi vari dell'Amministrazione universitaria.

Roma, addì 7 marzo 1949

Il Ministro: GONELLA

(1624)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del presidente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Genova.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 7 febbraio 1949, registrato alla Corte dei conti il 21 successivo, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Genova;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del presidente supplente dott. Deffenu Alfredo che, per ragioni di ufficio, non può espletare l'incarico conferitogli nella suddetta Commissione;

Decreta:

Il dott. Lanero Francesco, sostituto procuratore generale di Cassazione con funzioni di avvocato generale in soprannumero presso la Corte d'appello di Genova, è nominato presidente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso tale Corte, in sostituzione del dott. Deffenu Alfredo.

Roma, addì 2 aprile 1949

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1949
Registro Giustizia n. 8, *foglio n.* 281. — OLIVA

(1587)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.